



Tax . Labour . Law

Gabriele Badi - Jacopo Badi Consulenti del lavoro
Lorenzo Falappi Avvocato - Roberto Ferrari Tributarista

Legge di Bilancio: breve analisi norme approvate

La Legge 232/2016, giusto quanto previsto dalle Legge 4 agosto 2016, n. 163, a decorrere dal 2017, comprende sia i contenuti della legge di bilancio che quelli della legge di stabilità. La norma consta di un solo articolo e di 638 commi (è diventata ormai abitudine da alcuni anni non inserire, nella Legge che andrà a regolare gli aspetti economici della nazione l'anno successivo, alcuna suddivisione per materie e settori di intervento, suddivisione chiamata "Indice"). In attesa delle future circolari degli Enti per chiarire gli aspetti applicativi, diamo avvio ad una breve sintesi di quanto più da vicino avrà riflessi sulla nostra professione; **la norma è entrata in vigore il 1° gennaio 2017** (fatte salve specifiche decorrenze).

gabriele.badi@studiobff.it – www.studiobff.it

Viale san Michele del Carso, 22 – 20144 Milano – Tel. +39 026080102 – Fax +39 026687278



Gabriele Badi - Jacopo Badi Consulenti del lavoro
Lorenzo Falappi Avvocato - Roberto Ferrari Tributarista

Interventi fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, riqualificazione energetica ed acquisto mobili (Commi 2 → 3)

La legge conferma il differimento dei termini relativo alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, riqualificazione energetica e acquisto mobili per le abitazioni oggetto di ristrutturazione, già previsti dagli articoli 14, 15 e 16, d.l. n. 63/2013.

Blocco aliquote regionali e comunali (comma 42)

- 1) Prorogata al 2017 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali.

Sono escluse dalla sospensione le regioni in situazione di disavanzo sanitario.

- 2) Confermata per il 2017, la maggiorazione della TASI già disposta per il 2016, con delibera del consiglio comunale.

Abolizione Irpef per imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti (Comma 44)

Con riferimento agli anni di imposta 2017, 2018 e 2019 si prevede che non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef e delle relative addizionali i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Promozione di società cooperative tra i lavoratori provenienti da aziende in crisi (Comma 74)

Rifinanziati gli interventi per il sostegno alla promozione di società cooperative tra i lavoratori provenienti da aziende in crisi.

Investimenti start-up innovative (Commi 82 → 85)

Si prevede che l'INAIL, previa autorizzazione del Ministero del Lavoro, possa sottoscrivere quote di fondi di investimento di tipo chiuso dedicati all'attivazione di start-up innovative effettuando tali interventi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie.

gabriele.badi@studiobff.it – www.studiobff.it

Viale san Michele del Carso, 22 – 20144 Milano – Tel. +39 026080102 – Fax +39 026687278



Gabriele Badi - Jacopo Badi Consulenti del lavoro
Lorenzo Falappi Avvocato - Roberto Ferrari Tributarista

Lavori di pubblica utilità, copertura INAIL (comma 86)

Il comma 86 estende la copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni (assicurazione INAIL) ai soggetti, trasgressori delle norme previste dagli art. 186 e 187 del codice della strada (guida in stato di ebbrezza e in stato di alterazione psico-fisica per uso sostanze stupefacenti) impegnati in lavori di pubblica utilità come previsto dai commi 9bis e 8bis dei suddetti articoli.

Modifiche al D.Lgs 286/1998 T.U sull'immigrazione (comma 148)

Viene facilitato l'ingresso in Italia di potenziali investitori, mediante uno specifico intervento sul TU Immigrazione. Con l'inserimento dell'art.26-bis nel T.U. si consente l'ingresso ed il soggiorno nello Stato per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri che intendono effettuare:

- un investimento di almeno 2 milioni di euro in titoli emessi dal governo italiano, da mantenere per almeno due anni
- un investimento di almeno 1 milione di euro in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia, mantenuto anche esso per almeno 2 anni ovvero di almeno euro 500.000 nel caso tale società sia una start-up innovativa;
- una donazione a carattere filantropico di almeno 1 milione di euro a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell'immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici.

Tali investimenti soggiacciono a verifiche relative sia alla effettiva disponibilità delle somme oggetto dell'investimento che alle risorse in disponibilità degli investitori.

La procedura per l'attivazione di tale permesso speciale, denominato "visto investitori" di durata biennale, è rimandata ad un Decreto interministeriale di prossima emanazione.

Rientro in Italia di ricercatori e docenti (comma 149)

Viene resa permanente la misura che consente di abbattere la base imponibile ai fini IRPEF e IRAP.

gabriele.badi@studiobff.it – www.studiobff.it

Viale san Michele del Carso, 22 – 20144 Milano – Tel. +39 026080102 – Fax +39 026687278



Gabriele Badi - Jacopo Badi Consulenti del lavoro
Lorenzo Falappi Avvocato - Roberto Ferrari Tributarista

Rientro in Italia dei lavoratori italiani all'estero (comma 150 → 151)

La legge, che va a modificare quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs 147/2015, modifica l'ambito applicativo della disciplina in materia di rientro in Italia di lavoratori all'estero, estendendola anche ai lavoratori autonomi ed innalzando dal 30 al 50% l'ammontare di reddito esente da IRPEF; si specifica inoltre il che il criterio di determinazione del reddito, previsto dal suddetto Decreto legislativo, si applica anche ai cittadini di Stati, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, ed in possesso di specifici requisiti.

Imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero - misure per l'attrazione degli investimenti (Comma 152 ss; comma 157 ss.)

Introduzione dell'articolo 24-bis nel Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 che consente alle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia di **optare (n.b. solo dopo aver ricevuto risposta favorevole** ad una specifica istanza di interpello **probatorio** da parte dell'**Agenzia delle Entrate**) per l'applicazione di una imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero, a specifiche condizioni. Il nuovo regime **si applica ai redditi relativi all'anno d'imposta 2017** (dunque a partire dagli adempimenti dichiarativi per l'anno successivo), a condizione che siano rispettati tutti i requisiti fissati per legge (si chiede che i soggetti che trasferiscono la propria residenza in Italia non siano stati fiscalmente residenti nel nostro Paese per un periodo almeno pari a nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione).

La misura dell'imposta sostitutiva è **calcolata in via forfettaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti**, nella misura di **100.000 euro per ciascun periodo d'imposta** in cui è valida la predetta opzione. L'importo è **ridotto a 25.000 euro per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari** a cui il soggetto passivo può chiedere di estendere l'applicazione dell'imposta sostitutiva. L'imposta è **versata in un'unica soluzione** entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Essa non è deducibile da nessuna altra imposta o contributo.

gabriele.badi@studiobff.it – www.studiobff.it

Viale san Michele del Carso, 22 – 20144 Milano – Tel. +39 026080102 – Fax +39 026687278



Gabriele Badi - Jacopo Badi Consulenti del lavoro
Lorenzo Falappi Avvocato - Roberto Ferrari Tributarista

Premio di produttività e welfare aziendale (Comma 160 → 162)

Le norme in esame **modificano in parte** quanto previsto dalla legge 208/2015 (legge stabilità 2016): in particolare il comma 160 reca alcune **novità** alla disciplina tributaria specifica, relativa alla tassazione agevolata di emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile (**premi di risultato**) e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, corrisposti in esecuzione di contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle suddette associazioni ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Si prevede infatti:

- alle lettere a) ed e) del comma 160 **l'innalzamento** da 2.000 a 3.000 euro, e da 2.500 a 4.000 euro (nel caso di partecipazione o acquisizione di quote o azioni societarie) del limite di importo complessivo dei premi di risultato,
- **l'ampliamento della platea dei beneficiari** delle disposizioni, (lett. d) secondo la norma vigente, vi rientrano i titolari di reddito da lavoro dipendente privato di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione, a 50.000 euro; tale importo viene elevato a 80.000 euro.

La lettera b) prevede che valori e servizi percepiti o goduti dal dipendente - relativi a uso promiscuo di veicoli, concessione di prestiti, fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, servizi gratuiti di trasporto ferroviario - e considerati, in base alle norme fiscali ivi richiamate, come reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF, rientrano nell'imposizione IRPEF ordinaria anche qualora il dipendente fruisca dei medesimi valori o servizi in sostituzione (totale o parziale) delle somme oggetto del suddetto regime tributario agevolato.

gabriele.badi@studiobff.it – www.studiobff.it

Viale san Michele del Carso, 22 – 20144 Milano – Tel. +39 026080102 – Fax +39 026687278



Gabriele Badi - Jacopo Badi Consulenti del lavoro
Lorenzo Falappi Avvocato - Roberto Ferrari Tributarista

Alla lettera c) il comma 160 prevede l'esclusione da ogni forma di tassazione (ordinaria o sostitutiva) di alcuni valori, somme o servizi percepiti o goduti dal dipendente, per sua scelta, in sostituzione, totale o parziale, delle somme oggetto del suddetto regime tributario agevolato.

Tali fattispecie sono le seguenti: *i contributi alle forme pensionistiche complementari, anche se versati in eccedenza rispetto ai relativi limiti di deducibilità (ai fini IRPEF) dal reddito da lavoro dipendente (tali contributi eccedenti, inoltre, non concorrono a formare la parte imponibile della prestazione complementare); i contributi di assistenza sanitaria (destinati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale), anche se versati in eccedenza rispetto ai relativi limiti di esenzione dall'IRPEF; il valore di azioni offerte alla generalità dei dipendenti, anche se ricevute per un importo complessivo superiore (nel periodo d'imposta) a quello escluso (in base alla relativa norma generale) dal reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF.*

Pertanto con la norma in esame sono resi assolutamente **esenti** da imposizione fiscale i contributi e le assegnazioni delle azioni in parola.

Il successivo comma 161 **esclude dalla base imponibile** IRPEF i contributi ed i premi versati dal datore di lavoro, in favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti, per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o il rischio di gravi patologie.

Per quanto riguarda il rischio di non autosufficienza si fa riferimento alle seguenti prestazioni: prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, da garantire alle persone non autosufficienti, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio, con particolare riguardo all'assistenza tutelare, all'aiuto personale nello svolgimento delle attività quotidiane, all'aiuto domestico familiare, alla promozione di attività di socializzazione volta a favorire stili di vita attivi, nonché prestazioni della medesima natura da garantire presso le strutture residenziali e semi-residenziali per le persone non autosufficienti non assistibili a domicilio, incluse quelle di ospitalità alberghiera; prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, correlate alla natura del bisogno, da garantire alle persone non autosufficienti in ambito domiciliare, semi-residenziale e residenziale, articolate in base all'intensità, complessità e durata dell'assistenza.

gabriele.badi@studiobff.it – www.studiobff.it

Viale san Michele del Carso, 22 – 20144 Milano – Tel. +39 026080102 – Fax +39 026687278



Gabriele Badi - Jacopo Badi Consulenti del lavoro
Lorenzo Falappi Avvocato - Roberto Ferrari Tributarista

Il comma 162 pone una norma di **interpretazione autentica** - avente, quindi, **effetto retroattivo** - relativa alla nozione, ai fini dell'esenzione dall'IRPEF, delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti ed ai familiari per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Si chiarisce che rientrano in tale nozione anche le opere ed i servizi riconosciuti dal datore in conformità a disposizioni di contratti di lavoro nazionali o territoriali (oltre che di contratti aziendali) ovvero di accordi interconfederali.

Aspi esclusa nei cambi di appalto (comma 164)

Viene escluso il contributo di licenziamento a carico del datore di lavoro in caso di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro in attuazione di clausole sociali. Con questo comma entra a regime la disposizione (di cui la normativa vigente prevedeva l'applicazione per il solo periodo 2013-2016) in base alla quale il contributo di licenziamento a carico del datore di lavoro (pari al 41% del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni) non è dovuto in caso di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o in caso di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Aliquota gestione separata - titolare partita Iva (Comma 165)

Per l'anno 2017, i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale (P.Iva) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata INPS (L.335/1995), che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, saranno soggetti ad una aliquota contributiva pari al 25 per cento, anziché al 29 per cento previsto per il 2017. Tale percentuale salirà al 33% nel 2018.

gabriele.badi@studiobff.it – www.studiobff.it

Viale san Michele del Carso, 22 – 20144 Milano – Tel. +39 026080102 – Fax +39 026687278



Gabriele Badi - Jacopo Badi Consulenti del lavoro
Lorenzo Falappi Avvocato - Roberto Ferrari Tributarista

Ape (Assegno pensionistico a garanzia pensionistica) ed Ape sociale (Commi 166 → 186)

I commi 166-186 introducono, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, l'Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (cd. APE) e una indennità, a favore di determinate categorie di soggetti in condizioni di disagio sociale, spettante fino alla maturazione dei requisiti pensionistici (c.d. APE sociale); entro il 10 settembre 2018 il Governo verifica i risultati della sperimentazione e formula proposte ai fini di una sua eventuale prosecuzione (c.193).

• **APE**

Il comma 166 istituisce, a decorrere **dal 1° maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018**, l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). Si tratta di un prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilità fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011. La restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza.

Il comma 167 prevede l'accesso all'APE ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- soggetti iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata (di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n.335/1995); età anagrafica minima di 63 anni; maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
- anzianità contributiva di 20 anni; pensione pari almeno a 1,4 volte il trattamento minimo (al netto della rata di ammortamento dell'APE); non essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto.

Il comma 168 indica la procedura per l'accesso alla prestazione.

Il comma 169 stabilisce che la domanda di APE e di pensione non sono revocabili, salvo in caso di esercizio del diritto di recesso.

Il comma 170 rimanda ad un successivo DPCM (c.175) l'entità minima e massima dell'Ape richiedibile, mentre la durata minima è di 6 mesi, il prestito costituisce credito ai consumatori.

gabriele.badi@studiobff.it – www.studiobff.it



Gabriele Badi - Jacopo Badi Consulenti del lavoro
Lorenzo Falappi Avvocato - Roberto Ferrari Tributarista

Il comma 171 prevede che il prestito decorra entro 30 giorni lavorativi dal perfezionamento del contratto di finanziamento. L'INPS trattiene, a partire dalla prima pensione mensile, l'importo della rata per il rimborso del finanziamento e lo riversa al finanziatore tempestivamente e comunque non oltre 180 giorni dalla data di scadenza della medesima rata.

Il comma 172 prevede la facoltà per i datori di lavoro del settore privato del richiedente, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà possono, previo accordo individuale con il lavoratore, di incrementare il montante contributivo individuale maturato, versando all'INPS, in unica soluzione alla scadenza prevista per il pagamento dei contributi del mese di erogazione della prima mensilità, un contributo non inferiore, (per ciascun anno o sua frazione di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia), all'importo determinato dalla normativa in materia di prosecuzione volontaria.

Il comma 173 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo di garanzia (c.176) per l'accesso all'APE, con una dotazione iniziale pari a 70 milioni di euro per il 2017.

Il comma 174 dispone l'applicazione all'APE del tasso di interesse e della misura del premio assicurativo relativa all'assicurazione di copertura del rischio di premorienza.

Il comma 177 prevede che le somme erogate dall'INPS nell'ambito del prestito non concorrono a formare il reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La quota di interessi è riconosciuta quale credito d'imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito non rileva ai fini della determinazione del reddito ai fini IRPEF ed è riconosciuto dall'INPS per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione.

gabriele.badi@studiobff.it – www.studiobff.it

Viale san Michele del Carso, 22 – 20144 Milano – Tel. +39 026080102 – Fax +39 026687278



Gabriele Badi - Jacopo Badi Consulenti del lavoro
Lorenzo Falappi Avvocato - Roberto Ferrari Tributarista

• **APE SOCIALE**

L'APE sociale consiste in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni.

L'APE sociale è **prevista in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018.**

Il comma 179 indica i soggetti che possono accedere all'APE sociale:

- Età anagrafica minima 63 anni
- Essere disoccupati per licenziamento (anche collettivo), dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale.
- Aver terminato la percezione dell'indennità di disoccupazione da almeno tre mesi
- Essere in possesso di anzianità contributiva di almeno 30 anni; tale presupposto vale anche per i soggetti che:
 - da almeno sei mesi assistano il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave (vedi L.104/1992)
 - con riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%.

Possono inoltre accedere alla richiesta di APE sociale i lavoratori dipendenti al momento della decorrenza dell'APE sociale, che svolgono specifiche attività lavorative "gravose" (vedi allegato alla Legge) da almeno sei anni in via continuativa, e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 36 anni.

I comma da 180,182 e 183 elencano i casi di esclusione dall'erogazione dell'APE Sociale: vengono esclusi coloro che oltre a non aver cessato l'attività lavorativa siano titolari di un trattamento pensionistico diretto, beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, titolari di assegno di disoccupazione (ASDI), beneficiari di indennizzo per cessazione di attività commerciale oppure che abbiano raggiunto i requisiti per il pensionamento anticipato. L'indennità resta comunque compatibile con la percezione di redditi da lavoro dipendente o parasubordinato entro 8.000 euro annui e con la percezione di redditi da lavoro autonomo entro 4.800 annui.

Il comma 181 riguarda l'importo dell'indennità che non può superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro

gabriele.badi@studiobff.it – www.studiobff.it

Viale san Michele del Carso, 22 – 20144 Milano – Tel. +39 026080102 – Fax +39 026687278



Gabriele Badi - Jacopo Badi Consulenti del lavoro
Lorenzo Falappi Avvocato - Roberto Ferrari Tributarista

Il comma 184 prevede le modalità di accesso e pagamento dell'indennità per i dipendenti pubblici.

Il comma 185 i limiti di spesa ed il 186 riguarda l'emanazione dei Decreti attuativi per la definizione delle modalità di attuazione della disciplina dell'Ape sociale

Quattordicesima pensionati (Comma 187)

Sono **rideterminati**, dal 2017, l'importo e le modalità di fruizione della cd. "quattordicesima", cioè della somma aggiuntiva introdotta (dal 2007) al fine di incrementare i trattamenti pensionistici di importo più basso.

In particolare, vengono rideterminati (dal 2017) l'importo della somma ed i requisiti reddituali richiesti per la fruizione della stessa, la quale viene erogata non più solamente se il soggetto interessato possieda un reddito complessivo individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo I.N.P.S. (pari, per il 2016, a 501,89 euro), ma anche, con importi diversi, a seconda delle condizioni dei percettori.

Rendita integrativa temporanea anticipata – RITA (Commi da 188 → 192)

I commi da 188 a 192 regolano la percezione della **erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare** (c.d. RITA). L'articolo introduce la possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare (con esclusione di quelle in regime di prestazione definita) in relazione al montante accumulato richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio. La possibilità di richiedere la rendita integrativa temporanea anticipata è riservata ai soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l'accesso all'APE, certificati dall'INPS.

gabriele.badi@studiobff.it – www.studiobff.it

Viale san Michele del Carso, 22 – 20144 Milano – Tel. +39 026080102 – Fax +39 026687278



Gabriele Badi - Jacopo Badi Consulenti del lavoro
Lorenzo Falappi Avvocato - Roberto Ferrari Tributarista

Abolizione delle penalizzazioni (Comma 194)

Il comma **porta a regime** l'esclusione della riduzione percentuale (cd. penalizzazione) per i trattamenti pensionistici anticipati decorrenti dal 1° gennaio 2018. Tali disposizioni prevedevano una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; la percentuale annua era elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

Cumulo di periodi assicurativi (Commi 195 → 198)

Il comma 195 modifica i requisiti per l'accesso al cosiddetto cumulo dei periodi assicurativi (ai fini pensionistici). Il comma 196 concerne i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, dei dipendenti pubblici che si avvalgano del medesimo istituto del cumulo. I commi 197 e 198 recano norme transitorie per i soggetti che avessero presentato domanda di ricongiunzione o di totalizzazione.

Il comma 195, modificando l'articolo 1, comma 239, della legge di stabilità per il 2013, sopprime (ai fini di poter effettuare il c.d. cumulo) il requisito della mancata maturazione del diritto autonomo per l'accesso alla pensione di vecchiaia ed estende i benefici in materia anche alle gestioni delle casse privatizzate ed a quelle dei liberi professionisti; inoltre consente di utilizzare il cumulo anche in caso di pensione anticipata, al raggiungimento dei requisiti di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto legge n. 201 del 2011 (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne nel 2016).

Riduzione requisiti anzianità contributiva (Commi 199 → 205)

I seguenti commi introducono una **riduzione del requisito di anzianità contributiva** (per la pensione) indipendente dall'età anagrafica. I beneficiari - i cd. Lavoratori "precoci" - sono costituiti dai soggetti che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età, che siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria di base da una data precedente il 1° gennaio 1996 e si trovino in una delle fattispecie elencate.

gabriele.badi@studiobff.it – www.studiobff.it

Viale san Michele del Carso, 22 – 20144 Milano – Tel. +39 026080102 – Fax +39 026687278



Gabriele Badi - Jacopo Badi Consulenti del lavoro
Lorenzo Falappi Avvocato - Roberto Ferrari Tributarista

Il comma 199 prevede, in favore di alcune categorie di soggetti, una riduzione a 41 anni del requisito di anzianità contributiva (per la pensione) indipendente dall'età anagrafica, i requisiti richiesti sono:

- stato di disoccupazione involontaria, con integrale riscossione della relativa prestazione spettante da almeno tre mesi;
- assistenza, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, del coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992;
- ridotta capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
- siano lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato E che svolgano, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero siano lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose.

Il comma 200 ribadisce, anche per tale fattispecie, l'assoggettamento, a partire dal 2019, all'adeguamento in base agli incrementi della speranza di vita, secondo il meccanismo generale di adeguamento dei requisiti anagrafici per i trattamenti pensionistici, con cadenza biennale.

Il comma 201 riguarda i dipendenti della PP.AA. Il comma 202 rinvia ad apposito DPCM le modalità di attuazione della norma. Il comma 203 determina gli stanziamenti mentre i commi 204 e 205 prevedono la non cumulabilità di tale trattamento pensionistico con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva prevista dalla normativa vigente e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento anticipato.

Lavori usuranti (Commi 206 → 209)

Tali commi contengono misure volte ad **agevolare l'accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori che svolgono lavori usuranti**. A partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento, si prevede:

- che non vengano più applicate le disposizioni in materia di decorrenze annuali per il godimento del trattamento pensionistico (c.d. finestre);

gabriele.badi@studiobff.it – www.studiobff.it



Gabriele Badi - Jacopo Badi Consulenti del lavoro
Lorenzo Falappi Avvocato - Roberto Ferrari Tributarista

- una attenuazione delle condizioni legislative previste per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, anticipando al 2017 (in luogo del 2018) la messa a regime della disciplina relativa ai requisiti che devono essere presenti nel corso della carriera lavorativa. Infatti, per l'accesso al suddetto trattamento pensionistico anticipato, si richiede che le attività usuranti siano state svolte per un periodo di tempo pari, alternativamente ad almeno 7 anni negli ultimi 10 anni (rispetto alla normativa vigente si prevede che ai fini della suddetta durata non venga più compreso l'anno di maturazione dei requisiti e che il limite non venga più riferito solamente alle pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017); ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva (rispetto alla normativa vigente tale limite non viene più riferito solamente alle pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018).

Il comma 207 incrementa il Fondo relativo a tale fattispecie di lavoratori ed il comma 208 demanda ad apposito decreto ministeriale le necessarie modifiche al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 settembre 2011, riguardante le modalità di presentazione delle domande.

Il comma 209 ricomprende la categoria dei centralinisti ciechi fra coloro che usufruiranno della normativa previdenziale sui lavori usuranti.

No tax area pensionati (Comma 210)

Viene **elevato** il tetto della no tax area per i titolari di pensione portandola ad euro 8.000.

Trattamenti pensionistici per le vittime del dovere e loro familiari superstiti (comma 211)

Estesi ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti i **benefici fiscali** in materia di esenzione dall'imposta sui redditi di cui all'art. 2, co. 5 e 6, della L. n. 407/1998 e all'art. 3, co. 2, della L. n. 206/2004. Si tratta delle norme che riguardano:

gabriele.badi@studiobff.it – www.studiobff.it

Viale san Michele del Carso, 22 – 20144 Milano – Tel. +39 026080102 – Fax +39 026687278



Gabriele Badi - Jacopo Badi Consulenti del lavoro
Lorenzo Falappi Avvocato - Roberto Ferrari Tributarista

- l'esclusione del trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti e le pensioni privilegiate erogate per causa di servizio alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata dal novero delle prestazioni che concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF;
- l'esenzione dall'IRPEF della pensione maturata a seguito dell'aumento figurativo di 10 anni del versamento dei contributi riconosciuto a coloro che hanno subito un'invalidità permanente della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari.

Misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico (Commi 212 → 221)

Riguarda **l'ottavo intervento di salvaguardia** in relazione ai nuovi requisiti introdotti dalla riforma pensionistica del 2011 (Fornero), con il quale si garantisce l'accesso al trattamento previdenziale con i vecchi requisiti ad un massimo di ulteriori 30.700 soggetti. Per effetto di tali disposizioni il limite massimo numerico di soggetti salvaguardati viene stabilito a poco più di 200.000. La disposizione incrementa così i contingenti di categorie già oggetto di precedenti salvaguardie (che vengono considerate concluse), attraverso il prolungamento del termine - da 36 a 84 mesi successivi all'entrata in vigore della riforma pensionistica - entro il quale i soggetti devono maturare i vecchi requisiti.

Viene previsto che i requisiti per l'accesso al sistema previdenziale vigenti prima della riforma pensionistica continuino ad applicarsi a specifiche categorie di lavoratori, nei limiti di determinati contingenti. Si v. le prime indicazioni operative dettate dall'Inps e dal Ministero del lavoro con circolare n. 41/2016 (con allegati fac simili di domanda con le indicazioni operative e la specifica della data di inoltro (massima) fissata al **2 marzo 2017**).



Gabriele Badi - Jacopo Badi Consulenti del lavoro
Lorenzo Falappi Avvocato - Roberto Ferrari Tributarista

Opzione donna (Commi 222 → 225)

I commi 222 e 223 estendono, a decorrere dal 2017, l'applicabilità dell'**accesso al trattamento anticipato di pensione** in presenza di determinati requisiti anagrafici e contributivi e a condizione che le lavoratrici optino per il sistema di calcolo contributivo integrale. La precedente normativa prevedeva il raggiungimento dei seguenti requisiti entro il 31 dicembre 2015: (i) da parte delle lavoratrici dipendenti della età anagrafica di 57 anni e tre mesi e (ii) di 58 anni e tre mesi per le lavoratrici autonome ed una anzianità contributiva a tale data di 35 anni.

Da quest'anno l'età anagrafica viene portata a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e 58 anni per le autonome, fermo restando il requisito dei 35 anni di anzianità contributiva.

I commi 224 e 225 riguardano gli oneri derivanti dall'applicazione della norma e le coperture finanziarie.

Rifinanziamento prepensionamento giornalisti (Commi 226 → 232)

I commi da 226 a 232 **rifinanziano** l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale (di cui all'art. 37 della L. 416/1981).

I prepensionamenti sono erogati ai giornalisti interessati dai piani di ristrutturazione o riorganizzazione presentati al Ministero del lavoro prima dell'entrata in vigore della legge di bilancio, anche nel caso in cui sia esperito il loro termine di durata (comma 227). In tali casi, non si tiene conto (ai fini della decorrenza dei trattamenti ovvero della decadenza dell'opzione al prepensionamento di 60 giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta) del periodo che intercorre tra la data di scadenza del piano di ristrutturazione o conversione e l'entrata in vigore della legge di bilancio.

Il comma 228 regola il contributo per il suddetto finanziamento da versare all'INPGI.

Il comma 229 regola i casi riguardanti le revoche del finanziamento per prepensionamento (riassunzione in forma dipendente, autonoma o collaborazione ovvero sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore).

Il comma 230 determina gli oneri finanziari per le annualità dal 2017 al 2021 e la loro regolamentazione ed incremento e delineata dai commi 231 e 232.

gabriele.badi@studiobff.it – www.studiobff.it



Gabriele Badi - Jacopo Badi Consulenti del lavoro
Lorenzo Falappi Avvocato - Roberto Ferrari Tributarista

Trasformazione a tempo parziale dei rapporti di lavoro (Comma 233)

Viene **ridotta** a 20 milioni di euro per il 2017 ed a 10 milioni di euro per il 2018, **l'autorizzazione di spesa** volta a garantire la copertura dell'onere correlato all'erogazione al lavoratore della quota di contributi connessa alla parte di orario di lavoro non più svolto dal lavoratore che, prossimo al pensionamento, opta per il part time. Si riduce così il limite massimo di spesa previsto per la specifica disciplina transitoria relativa ad una fattispecie di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale del rapporto di lavoro subordinato, pubblico o privato, con copertura pensionistica figurativa per la quota di retribuzione perduta e con la corresponsione al dipendente, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest'ultimo. Si ricorda che ai fini dell'applicazione dell'istituto in esame:

- il dipendente, pubblico o privato, titolare di un rapporto a tempo pieno e indeterminato, deve maturare entro il 31 dicembre 2018 il requisito anagrafico per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia ed aver già maturato (al momento della trasformazione del rapporto) i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al medesimo trattamento;
- l'accordo per la trasformazione del rapporto deve riguardare un periodo di tempo non superiore a quello intercorrente tra la data di accesso al beneficio in esame e la data di maturazione del suddetto requisito anagrafico; la riduzione dell'orario di lavoro deve essere pari ad una misura compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento

Fondi di solidarietà bilaterali - credito (Commi 234 → 237)

Il comma 234 prevede, **in via transitoria**, la possibilità che, mediante modifiche dei relativi atti istitutivi, i fondi di solidarietà bilaterali relativi al personale del **credito** e a quello del **credito cooperativo** contemplino l'assegno straordinario per il sostegno al reddito (riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo) in favore di lavoratori che raggiungano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni, anziché nei successivi cinque anni (come consentito dalla norma generale sui fondi bilaterali). I commi 235 e 236 consentono una riduzione del contributo straordinario relativo ai citati assegni straordinari per il sostegno al reddito (nell'ambito dei fondi di solidarietà bilaterali che contemplino tale istituto), con riferimento ai settori che siano

gabriele.badi@studiobff.it – www.studiobff.it



Gabriele Badi - Jacopo Badi Consulenti del lavoro
Lorenzo Falappi Avvocato - Roberto Ferrari Tributarista

interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o di riforma per aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione, limitatamente alle imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione e fino al 31 dicembre 2019.

Il comma 237, sempre con riferimento ai due suddetti fondi di solidarietà bilaterali, consente che, per il periodo 2017-2019, essi corrispondano ai lavoratori che raggiungano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni l'importo relativo al riscatto o alla ricongiunzione di periodi contributivi precedenti l'accesso al fondo di solidarietà. Tale beneficio è subordinato al previo versamento, a carico del datore di lavoro ed in favore del fondo, delle relative somme nonché all'adozione delle conseguenti modifiche della disciplina dei due fondi.

Disposizioni in materia di finanziamenti per la lotta alla povertà (Commi 238 → 239)

Viene **incrementato** il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, per un totale di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 riducendo di un pari importo l'autorizzazione di spesa relativa alla misura sperimentale ASDI.

Il comma 239 demanda ad apposito decreto ministeriale, la definizione per il 2017, dei nuovi criteri di accesso alla misura di contrasto alla povertà, anche al fine di ampliare la platea dei beneficiari.

ASDI (Comma 239)

Con il medesimo **decreto** sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale sono stabilite le modalità di prosecuzione della sperimentazione dell'assegno di disoccupazione (ASDI) anche mediante eventuale utilizzo di quota parte delle risorse disponibili nel predetto Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.



Gabriele Badi - Jacopo Badi Consulenti del lavoro
Lorenzo Falappi Avvocato - Roberto Ferrari Tributarista

Interventi in materia di politiche del lavoro (Comma 240)

Tale comma prevede interventi di spesa per il finanziamento, negli anni 2017-2018-2019 degli **incentivi all'apprendistato** per un totale di 11.200.000 euro; incremento di 15 milioni di euro annui del finanziamento degli sconti contributivi per i datori di lavoro che stipulano **contratti di solidarietà**; ed il finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del **call center** per 30 milioni di euro.

Il Ministero del lavoro ha precisato che le aziende del settore del call center che, nell'anno 2017, rientrano nei presupposti previsti dai richiamati atti normativi, possono far ricorso agli strumenti di sostegno al reddito previsti dal citato articolo 44, comma 7, del d.lgs. n. 148/2015, seppur nel limite della disponibilità finanziaria richiamata. Resta fermo quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 22763 del 12.11.2015 (e successive due circolari ministeriali n. 31 del 30 novembre 2015 e n. 15 del 29 marzo 2016) (circ. n. 42 del 30 dicembre 2016).

Congedo per le donne vittime di violenza di genere (Commi 241-242)

L'articolo 24 del D.Lgs n. 80/2015 ha introdotto un congedo riservato alle donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza. Dal 2017 oltre alle lavoratrici dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati, e alle titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, il suddetto congedo è riconosciuto alle lavoratrici autonome per una durata di tre mesi. L'indennità giornaliera sarà pari all'80% del limite minimo di retribuzione giornaliera fissato per la qualifica di impiegato.

Norme in materia di localizzazione e svolgimento dei servizi di call center (Comma 243)

Il comma 243 sostituisce l'articolo 24-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, stabilendo una serie di obblighi di comunicazione alle imprese esercenti attività di call center, nel caso di delocalizzazione fuori dei paesi dell'Unione europea, sanzionando amministrativamente le omesse comunicazioni. Nell'attesa della definizione degli incentivi all'occupazione in tale settore viene esclusa

gabriele.badi@studiobff.it – www.studiobff.it

Viale san Michele del Carso, 22 – 20144 Milano – Tel. +39 026080102 – Fax +39 026687278



Gabriele Badi - Jacopo Badi Consulenti del lavoro
Lorenzo Falappi Avvocato - Roberto Ferrari Tributarista

l'erogazione di benefici, anche fiscali o previdenziali, a operatori economici che, dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, **delocalizzano** l'attività di call center in un Paese che non è membro dell'Unione europea. I commi del suddetto D.L. - modificati - prevedono specifiche informative all'utente sull'ubicazione dell'operatore che eroga il servizio; viene inoltre stabilito che le Pubbliche Amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che procedono ad affidamenti di servizi a operatori di call center l'offerta migliore è determinata al netto delle spese relative al costo del personale, ovvero sulla base di accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Viene inoltre imposto l'obbligo per gli operatori economici che svolgono attività di call center su numerazioni nazionali di iscriversi al Registro degli operatori di comunicazione.

Fondo di solidarietà per il settore della pesca (Commi 244→247)

Il comma 244 prevede l'istituzione presso l'INPS, entro il 31/03/2017 del Fondo di Solidarietà per il settore pesca. Il comma 245 stabilisce che il **FOSPE** ha una dotazione iniziale pari a 1 milione di euro a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2017 ed è alimentato da contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo. Il comma 246 prevede che il FOSPE eroga prestazioni e relative coperture figurative ai dipendenti e comunque a tutti gli imbarcati delle imprese di pesca, nonché a quelli delle cooperative di pesca, compresi i soci lavoratori e i soci delle cooperative della piccola pesca, nel caso di arresto temporaneo obbligatorio deciso dalle autorità pubbliche competenti e nel caso di sospensioni temporanee dell'attività di pesca per condizioni meteorologiche avverse o per ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi. Il comma 247 demanda al Ministro del lavoro e delle politiche sociali l'effettuazione di un monitoraggio sul tasso di adesione al FOSPE, e la presentazione alle Camere, entro il 31 ottobre 2017, di una relazione sullo stato di attuazione del Fondo, sul suo funzionamento e sul tasso di adesione rilevato.



Gabriele Badi - Jacopo Badi Consulenti del lavoro
Lorenzo Falappi Avvocato - Roberto Ferrari Tributarista

Regime di imposizione tributaria delle quote di pensione in favore dei superstiti corrisposte agli orfani (Comma 249)

Il Legislatore ha disposto l'**esclusione** delle quote di pensione in favore dei superstiti corrisposte agli orfani dal reddito imponibile ai fini IRPEF; l'esclusione opera fino ad un limite di importo pari a 1.000 euro. Nel caso in cui l'ammontare del trattamento sia superiore a tale limite, solo la quota eccedente rientra nel calcolo dell'imponibile complessivo. L'esenzione fa riferimento ai relativi trattamenti corrisposti dalle forme pensionistiche obbligatorie di base inerenti ai lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o ai lavoratori parasubordinati iscritti nel relativo regime INPS.

Pensione di inabilità per i soggetti affetti da malattie connesse all'esposizione all'amianto (Comma 250)

Il comma 250 introduce, entro i limiti finanziari pari a 20 milioni di euro per il 2017 e di 30 milioni annui a decorrere dal 2018, il diritto alla pensione di inabilità per i soggetti affetti da alcune malattie connesse all'**esposizione lavorativa all'amianto** anche per i casi in cui manchi il presupposto dell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e modifica i relativi requisiti contributivi. Il requisito contributivo richiesto si intende perfezionato anche quando risultino versati a favore dell'assicurato solo cinque anni nell'intera vita lavorativa. Le patologie previste per l'accesso al trattamento pensionistico, devono essere riconosciute di origine professionale o causa di servizio, e riguardano il mesotelioma pleurico, il mesotelioma pericardico il mesotelioma peritoneale, il mesotelioma della tunica vaginale del testicolo, il carcinoma polmonare, l'asbestosi. Le domande saranno accolte nei limiti di spesa sopra descritti ed in caso di scostamento dai finanziamenti stanziati il trattamento verrà riconosciuto con criteri di priorità in ragione dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva e, a parità dei precedenti criteri, della data di presentazione della domanda. Un Decreto interministeriale Lavoro Finanze detterà l'adozione delle disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.

Fondo occupazione disabili (Comma 251)

Vengono **redistribuite** le risorse, di cui all'articolo 13 comma 4 della legge n. 68 del 1999, già trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano non impegnate in favore dei beneficiari, ai Fondi regionali per l'occupazione dei disabili per finanziare gli incentivi alle assunzioni di persone con

gabriele.badi@studiobff.it – www.studiobff.it

Viale san Michele del Carso, 22 – 20144 Milano – Tel. +39 026080102 – Fax +39 026687278



Gabriele Badi - Jacopo Badi Consulenti del lavoro
Lorenzo Falappi Avvocato - Roberto Ferrari Tributarista

disabilità successive al 1° gennaio 2015 non coperte dal Fondo per il diritto al lavoro ai disabili. Il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, previsto dall'articolo 14 della legge n.68/1999, è destinato al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi ed eroga contributi agli enti che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili; contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all'adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa della persona con disabilità, nonché per istituire il responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro.

Erogazioni liberali in favore degli istituti tecnici superiori (Comma 294)

Introdotta la possibilità di **detrarre** o **dedurre** le erogazioni liberali in favore degli Istituti Tecnici Superiori di cui al D.P.C.M. 25.1.2008.

Esonero contributivo alternanza scuola-lavoro (Commi 308 → 313)

I suddetti commi prevedono, per il solo settore privato, uno sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro dipendente **a tempo indeterminato**, anche in apprendistato (con esclusione dei contratti di lavoro domestico e quelli relativi agli operai del settore agricolo), decorrenti **dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018**.

Lo sgravio contributivo consiste nell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua, per un periodo massimo di trentasei mesi. L'agevolazione è soggetta a limiti di spesa (c.309) pari a 7,4 milioni di euro per il 2017, 40,8 milioni di euro per il 2018, 86,9 milioni di euro per il 2019, 84 milioni di euro per il 2020, 50,7 milioni di euro per il 2021 e 4,3 milioni di euro per il 2022. Tale agevolazione è prevista per l'assunzione di studenti che abbiano acquisito il titolo di studio da massimo sei mesi ed abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari:

gabriele.badi@studiobff.it – www.studiobff.it



Gabriele Badi - Jacopo Badi Consulenti del lavoro
Lorenzo Falappi Avvocato - Roberto Ferrari Tributarista

- al 30% delle ore di alternanza previste ai sensi dell'art. 1, c. 33, L. 107/2015
- al 30% del monte orario previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi di istruzione e formazione professionale
- al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori
- al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

Usufruiranno dell'esonero contributivo quelle aziende che assumeranno a tempo indeterminato, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro,

- periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 43 T.U. sui contratti di lavoro, o
- periodi di apprendistato in alta formazione, secondo quanto previsto dall'articolo 45 del T.U. sui contratti di lavoro (decreto legislativo n. 81/2015).

Il comma 310 prevede una verifica da parte del Governo dei risultati attesi entro il 31 dicembre 2018.

La suddetta agevolazione è stata estesa (c.311) anche alle scuole paritarie private e degli enti locali in quanto facenti parte del sistema di istruzione Nazionale.

Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (Commi 344 → 345)

Il comma 344 riconosce un **esonero contributivo triennale** (da riconoscersi nel limite massimo delle norme europee sugli aiuti de minimis) per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, che hanno effettuato l'iscrizione nella previdenza agricola nel 2016 con aziende ubicate nei territori montani e nelle aree agricole svantaggiate o che la effettueranno nel corso del 2017. L'esonero (che consiste nella dispensa dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, e che non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente) è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni

gabriele.badi@studiobff.it – www.studiobff.it



Gabriele Badi - Jacopo Badi Consulenti del lavoro
Lorenzo Falappi Avvocato - Roberto Ferrari Tributarista

pensionistiche, per un periodo massimo di 36 mesi, decorsi i quali viene riconosciuto in una percentuale minore per ulteriori complessivi 24 mesi (per la precisione nel limite del 66% per i successivi 12 mesi e nel limite del 50% per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi).

Sono escluse dall'esonero le nuove iscrizioni relative a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali che nell'anno 2016 siano risultati già iscritti nella previdenza agricola. Il comma 345 prevede che le richiamate disposizioni si applichino nei limiti previsti dai regolamenti (UE) 1407/2013 e 1408/2013, concernenti i cosiddetti aiuti de minimis da parte degli Stati membri.

Indennità giornaliera per lavoratori della pesca marittima (Commi 346 → 347)

I commi 346-347, introdotti alla Camera nel corso dei lavori parlamentari, riconoscono un'indennità giornaliera di **30 euro** a favore dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nel periodo di sospensione dell'attività per arresto obbligatorio. L'indennità è riconosciuta per il 2017, nel limite di spesa di 11 milioni di euro.

La disciplina delle modalità di pagamento dell'indennità è rimessa a un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Premio alla nascita (Comma 353)

A decorrere dal 1° gennaio 2017 e' riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro. Il premio:

- non concorre alla formazione del reddito complessivo (art 8 Tuir)
- è corrisposto dall'INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione.

Congedo obbligatorio del padre lavoratore (Comma 354)

L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente (indennità giornaliera carico Inps al 100%), da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale sono prorogate anche per gli anni 2017 e 2018.

gabriele.badi@studiobff.it – www.studiobff.it



Gabriele Badi - Jacopo Badi Consulenti del lavoro
Lorenzo Falappi Avvocato - Roberto Ferrari Tributarista

In particolare, la durata del congedo obbligatorio retribuito, la cui fruizione può anche essere non continuativa, per il padre lavoratore dipendente è **umentata** a:

- due giorni per l'anno 2017
- quattro giorni per l'anno 2018.

Inoltre, per il solo 2018 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un'ulteriore giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Buono nido e rifinanziamento voucher asili nido (Commi 355 →357)

Per i nati **dal 1° gennaio 2016**, è introdotto a partire dall'anno 2017, un buono di 1.000 euro, su base annua e parametrato a undici mensilità, e non cumulabile con le detrazioni del 19% fino ad un netto di euro 632,00,

- per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati,
- per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.

Il buono sarà corrisposto dall'INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione e nel rispetto dei limiti di spesa stanziati, secondo le modalità di attuazione che saranno emanate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (30/01/2017). Nel caso in cui si dovessero verificare scostamenti rispetto al limite di spesa programmato, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande.

Anche per gli anni 2017 e 2018, nei limiti di spesa individuati, viene confermata la possibilità (introdotta dalla Legge n. 92/2012) per le madri lavoratrici (dipendenti, autonome o imprenditrici) di richiedere al termine del periodo di congedo di maternità ed in alternativa al congedo parentale, la corresponsione da parte dell'INPS di un contributo mensile, per un massimo di 6 mesi, utilizzabile per:

- l'acquisto di servizi di baby sitting;
- far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

gabriele.badi@studiobff.it – www.studiobff.it



Gabriele Badi - Jacopo Badi Consulenti del lavoro
Lorenzo Falappi Avvocato - Roberto Ferrari Tributarista

Pari opportunità (Comma 358)

Vengono destinate per il 2017 **ulteriori risorse** al finanziamento delle iniziative per l'attuazione delle politiche delle pari opportunità e non discriminazione attingendo ai fondi strutturali, fino a 20 milioni.

Settore aereo: soppressione addizionale imbarco (comma 378)

Al fine di sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di ridurre gli oneri a carico dei passeggeri, la legge di Bilancio **sopprime** a far data dal 1° gennaio 2017 l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco. Le relative risorse erano state destinate al cosiddetto Fondo volo.

Per compensare la diminuzione di entrate derivante all'INPS, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, prevede uno stanziamento a questo scopo per l'importo di 184 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Pertanto, così l'Inps (Msg. Inps n. 98 dell'11.1.2017) per gli imbarchi relativi ai periodi decorrenti da gennaio 2017, le società di gestione aeroportuale sono tenute a riversare all'Inps gli importi riscossi a titolo di incremento dell'addizionale passeggeri (i) pari a 3 euro a passeggero per le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6-quater del D.l. n. 7/2005, e (ii) pari a 2 euro per le disposizioni di cui al co. 75 dell'art. 4 della Legge n. 92/2012. L'Inps detta così le istruzioni operative per la compilazione del flusso Uniemens. Inoltre, le somme riscosse con riferimento ad imbarchi successivi al 1° gennaio 2017 continueranno ad essere esposte con le modalità indicate nella circolare n. 187/2016 in ordine agli imbarchi relativi ai periodi da settembre 2016.

Si rinvia alle circolari n. 112/2013 e n. 187/2016 per ulteriori dettagli di carattere amministrativo e operativi.

Riduzione sgravio contributivo per le imprese armatrici (comma 431)

La legge interviene, modificandole, sulle norme che regolano la concessione dello sgravio contributivo per le imprese armatrici con riferimento al personale di equipaggio: in particolare lo sgravio viene **ridotto**. A decorrere dall'anno 2017, dunque, esso viene concesso nel limite del 48.7% (e non più del 100%).

gabriele.badi@studiobff.it – www.studiobff.it

Viale san Michele del Carso, 22 – 20144 Milano – Tel. +39 026080102 – Fax +39 026687278



Gabriele Badi - Jacopo Badi Consulenti del lavoro
Lorenzo Falappi Avvocato - Roberto Ferrari Tributarista

Assegno al nucleo familiare in presenza di quattro o più figli (Comma 599)

Si prevede la istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per l'incremento degli assegni al nucleo familiare ai **cittadini italiani** lavoratori in un paese membro U.E., in presenza di quattro o più figli. La dotazione del Fondo è pari a 2 milioni di euro per il 2017 e 3 milioni di euro annui per il biennio 2018- 2019.

Le modalità ed i criteri per l'erogazione della provvidenza saranno definiti da apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Fondo assegno sostitutivo grandi invalidi (Comma 600)

Viene **incrementato** il Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio (ex art.2 L.288/2002) di 300.000 euro a decorrere dal 2017.

Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica (Comma 617)

La legge ha fissato in

- € 564 per il 2016,
- € 717 per il 2017,
- € 786 per il 2018 e
- € 800 dal 2019

l'importo massimo per studente/alunno per il quale è possibile usufruire della **detrazione IRPEF** del 19%, relativamente alle spese sostenute per la frequenza di scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione (composto da scuole statali e scuole paritarie private e degli enti locali).

Eliminazione aumenti iva per l'anno 2017 (Commi 631 →632)

Rinviati al 2018 gli aumenti IVA (introdotti dalla legge di Stabilità 2015) con contestuale soppressione degli aumenti di accise (di cui alla legge di Stabilità 2014) (clausole di salvaguardia).

gabriele.badi@studiobff.it – www.studiobff.it



Gabriele Badi - Jacopo Badi Consulenti del lavoro
Lorenzo Falappi Avvocato - Roberto Ferrari Tributarista

Panoramica su altre misure di carattere fiscale contenute nella legge

Come si evince dalla lettura del “Quadro degli interventi”, predisposto dal Servizio Studi del Senato, oltre agli interventi in materia di riscossione, recupero dell’evasione, razionalizzazione degli obblighi di comunicazione (spesometro), definizione agevolata e voluntary disclosure, già contenuti nel D.L. n. 193 del 2016, collegato alla manovra, si segnalano alcune misure volte a rafforzare il contrasto all’evasione fiscale ovvero a generare maggiori entrate:

- **tracciabilità dei prodotti** sottoposti ad accisa e requisiti più stringenti per la gestione dei depositi fiscali (commi 536-537);
- obbligo di **pagamento tracciabile** per i corrispettivi dovuti per prestazioni relative ad appalti di opere o servizi resi ai condomini. Sono altresì fissate le sanzioni per la contravvenzione a tali obblighi. (comma 36, introdotto durante l’esame alla Camera);
- possibilità di emettere la **nota di credito IVA**, nel caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, solo una volta che dette procedure si siano concluse infruttuosamente (comma 567);
- quantificazione in 1.600 milioni di euro per il 2017 delle maggiori entrate derivanti dalla **voluntary disclosure** (comma 633). Le risorse complessivamente reperite sono destinate, secondo quanto chiarito dal Governo, al finanziamento dei provvedimenti a sostegno della competitività delle imprese e della crescita economica. In tale contesto assume specifica rilevanza l’introduzione dell’imposta sul reddito d’impresa - **IRI**, già prevista dalla legge di delega fiscale (articolo 11 della legge n. 23 del 2014) rivolta agli imprenditori individuali ed alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, previa opzione in tal senso. Essa si calcola sugli utili trattenuti presso l’impresa mediante applicazione dell’aliquota unica IRES al 2%.

Contestualmente è modificata anche la disciplina in materia di aiuto alla crescita economica (**ACE**): da un lato è diminuita l’aliquota percentuale utilizzata per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, in considerazione dell’andamento dei tassi di interesse; dall’altro lato, la misura è estesa alle persone fisiche, alle società in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria (commi 547-553).

gabriele.badi@studiobff.it – www.studiobff.it

Viale san Michele del Carso, 22 – 20144 Milano – Tel. +39 026080102 – Fax +39 026687278



Gabriele Badi - Jacopo Badi Consulenti del lavoro
Lorenzo Falappi Avvocato - Roberto Ferrari Tributarista

Inoltre, si segnala:

- riconoscimento anche per il 2017 e il 2018, e nella misura del 65%, del **credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere**, incluse le attività agrituristiche (commi 4-7);
- conferma della **maggiorazione del 40% degli ammortamenti** e istituzione di una **nuova maggiorazione**, pari al 150%, per gli ammortamenti su beni alto contenuto tecnologico; l'agevolazione è stata estesa ad ulteriori investimenti in beni strumentali (commi 8-14);
- estensione di un anno, fino al 31 dicembre 2020, del periodo in cui possono essere effettuati gli investimenti ammessi **al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo**, con elevazione al 50% della misura dell'agevolazione ed innalzamento da 5 a 20 milioni di euro dell'importo massimo annuale riconosciuto a ciascun beneficiario (commi 15-16);
- introduzione del principio di cassa ai fini della tassazione dei redditi delle cd. **imprese minori** assoggettate a contabilità semplificata; è stato chiarito che nei confronti di detti contribuenti continuano ad applicarsi le ordinarie regole, vevoli per la determinazione del costo e del valore normale dei beni (commi 17-23);
- **disciplina del gruppo IVA**, che consente di considerare come unico soggetto passivo IVA l'insieme di persone stabilite nel territorio dello Stato, purché vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi; nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono state meglio coordinate le disposizioni contenute nei nuovi articoli, così chiarendo la **decorrenza** delle procedure concorsuali che impediscono a un soggetto di partecipare al gruppo IVA; (commi 24-31)
- proroga al **30 giugno 2017** dell'operatività delle agevolazioni sulle imposte indirette per i trasferimenti immobiliari in seno a procedure giudiziarie; allungamento a cinque anni del termine per il ritrasferimento degli **immobili ceduti alle imprese** con imposizione agevolata comma 32;
- assoggettamento all'aliquota **IVA** del 5% dei servizi di trasporto urbano di persone effettuati per via marittima, lacuale, fluviale e lagunare precedentemente esenti dall'imposta (commi 33-35);
- limitazione dei versamenti dovuti dal **condominio** a titolo di sostituto di imposta all'ipotesi di raggiungimento una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro (comma 36);

gabriele.badi@studiobff.it – www.studiobff.it



Gabriele Badi - Jacopo Badi Consulenti del lavoro
Lorenzo Falappi Avvocato - Roberto Ferrari Tributarista

- innalzamento del limite annuo alla **deducibilità** fiscale dei **canoni per noleggio a lungo termine** degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio (comma 37);
- **esclusione** dal **pagamento del canone** per la concessione relativa all'estrazione del sale dai giacimenti (comma 41);
- **riduzione dell'accisa sulla birra**, rideterminata da 3,04 euro a **3,02 euro** per ettolitro e grado-plato a decorrere dal 1° gennaio 2017 (comma 48);
- **esclusione** delle società di gestione dei fondi comuni di investimento (**SGR**) dall'applicazione dell'**addizionale IRES** del **3,5 per cento**, (comma 49);
- **agevolazioni fiscali per gli operatori di finanza etica e sostenibile**. Detti enti sono specificamente individuati nel testo unico bancario sulla base di specifici principi cui deve conformarsi la relativa attività. Per detti soggetti è **esente** dalle imposte sui redditi il **75% delle somme destinate a incremento del capitale proprio** (comma 51);
- estensione degli **incentivi fiscali per le start-up innovative e per le PMI innovative** (commi 66-68) e introduzione di una disciplina fiscale per la **cessione delle perdite** prodotte nei primi tre esercizi di attività di nuove aziende a favore di società quotate che detengano una partecipazione nell'impresa cessionaria pari almeno al 20% (commi 76-80);
- possibilità di proporre, in sede di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti, il **pagamento parziale o rateale dei crediti tributari e contributivi**, anche per l'IVA (comma 81);
- introduzione di forme di investimento da parte dell'INAIL in favore delle *start-up* innovative (commi 82-83); introdotta la possibilità di **rimodulare**, fermo restando il limite complessivo del quaranta per cento, la **percentuale delle risorse** degli **enti di previdenza** che possono **essere destinate** a sottoscrivere quote di **fondi immobiliari relativi a immobili pubblici da valorizzare** (comma 84);
- **detassazione** per i **redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine** (almeno 5 anni) nel capitale delle imprese, effettuati dalle **casse previdenziali** o da **fondi pensione**, con specifici limiti;

gabriele.badi@studiobff.it – www.studiobff.it

Viale san Michele del Carso, 22 – 20144 Milano – Tel. +39 026080102 – Fax +39 026687278



Gabriele Badi - Jacopo Badi Consulenti del lavoro
Lorenzo Falappi Avvocato - Roberto Ferrari Tributarista

- soppressione per gli stessi soggetti del credito d'imposta per gli investimenti infrastrutturali e introduzione dell'imposta in misura fissa per le operazioni straordinarie (commi 88-96);
- **esenzione fiscale** per i redditi di capitale e i redditi diversi percepiti da persone fisiche derivanti dagli **investimenti** effettuati in **piani di risparmio a lungo termine (c.d. PIR)**, a specifiche condizioni, tra cui l'obbligo di investire **nel capitale di imprese** italiane e europee, con una **riserva per le PMI** (commi 100-114);
- istituzione di un **Fondo per il finanziamento di investimenti** in materia di infrastrutture e trasporti, difesa del suolo e dissesto idrogeologico, **ricerca**, prevenzione del rischio sismico, **attività industriali ad alta tecnologia** e sostegno alle **esportazioni**, nonché edilizia pubblica (comma 140);
- proroga dei termini per la **rivalutazione di quote e terreni e per la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni** (commi 554-564); 32
- riapertura (al 30 settembre 2017) dei termini in tema di **assegnazione o cessione di taluni beni ai soci** e di estromissione dei beni immobili dal patrimonio dell'impresa da parte dell'imprenditore individuale (commi 565-566);
- incremento, per il 2019, del **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese**, nella misura di 3 milioni di euro, e del **Fondo per la crescita sostenibile**, nella misura di 7 milioni di euro, per le politiche dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati alla criminalità organizzata (commi 611-612).

Sotto il più specifico profilo degli **interventi diretti** a sostegno delle **piccole e medie imprese**, si segnalano le modifiche allo strumento agevolativo della **cd. Nuova Sabatini** per investimenti in nuovi macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature. Il termine per la concessione dei finanziamenti è **prorogato di due anni** (fino al 31 dicembre **2018**) ed è conseguentemente **incrementato lo stanziamento** per i contributi statali in conto impianti per gli anni a venire.

gabriele.badi@studiobff.it – www.studiobff.it

Viale san Michele del Carso, 22 – 20144 Milano – Tel. +39 026080102 – Fax +39 026687278



Gabriele Badi - Jacopo Badi Consulenti del lavoro
Lorenzo Falappi Avvocato - Roberto Ferrari Tributarista

La misura è poi estesa agli **investimenti in tecnologie** per favorire la **manifattura digitale**, prevedendo un contributo statale **maggiorato del 30%**, a cui è **riservato il 20%** delle risorse statali stanziare. Sono inoltre previsti **rifinanziamenti per l'autoimprenditorialità** e per le **start-up innovative**.

L'operatività della disciplina dei **portali on-line** per la raccolta di capitali (cd. **equity crowdfunding**), attualmente riservata dalla legge alle start-up innovative e alle PMI innovative, è estesa alla raccolta di capitale di rischio da parte delle PMI in generale, come definite dalla disciplina europea, nonché degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in PMI (comma 70).

È stato disposto un **finanziamento di 20 milioni per il 2017** e di **10 milioni per il 2018** per i **centri di competenza ad alta specializzazione** nell'ambito del **Piano nazionale Industria 4.0.**, per realizzare progetti di ricerca applicata a partenariato pubblico privato, demandandosi ad un decreto ministeriale le modalità attuative della misura (comma 115).

Un **rifinanziamento del Fondo per la Crescita Sostenibile di 5 milioni** di euro per l'anno **2017** e di **5 milioni** di euro per l'anno **2018** è stato poi destinato agli interventi per il sostegno alla **promozione di società cooperative** tra i **lavoratori** provenienti da **aziende in crisi** (commi 74-75).

In materia di **giochi pubblici**, si segnalano le disposizioni per l'avvio della procedura a evidenza pubblica volta a concedere la gestione dei giochi numerici a totalizzatore – c.d. "Gara Superenalotto" (commi 576-577). Si prevede poi l'inserimento nello scontrino fiscale e nella ricevuta del codice fiscale del cliente, previa richiesta, in considerazione dell'istituzione di una **lotteria nazionale** collegata agli **scontrini o alle ricevute fiscali** a partire dal 2018 (commi 537-541). Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, la **probabilità di vincita** dei **premi** di tale **lotteria** è stata **aumentata del 20%**, rispetto alle transazioni effettuate in contante, per le 34 **transazioni con carta di debito e di credito**; l'attuazione della lotteria è stata anticipata al **1° marzo 2017** in via **sperimentale** limitatamente agli **acquisti di beni o servizi** effettuati da **persone fisiche** residenti in **Italia** mediante strumenti che consentano il pagamento con **carta di debito e di credito** (commi 542-544).

Fonte: Legge 11 dicembre 2016, n. 225 pubbl. in G.U. 21 dicembre 2016, n. 282 S.O. n. 53

gabriele.badi@studiobff.it – www.studiobff.it

Viale san Michele del Carso, 22 – 20144 Milano – Tel. +39 026080102 – Fax +39 026687278